

Proponente: 91.A
Proposta: 2021/312

del 17/08/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1336

del 17/08/2021

SERVIZI CULTURALI

Dirigente: BATTINI Dr. Maurizio

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, AI SENSI DELL'ART. 3 D.L. N.105/2021, PER L'ACCESSO ALLA BIBLIOTECA PANIZZI E DECENTRATE E RELATIVE ISTRUZIONI.

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, AI SENSI DELL'ART. 3 D.L. N.105/2021, PER L'ACCESSO ALLA BIBLIOTECA PANIZZI E DECENTRATE E RELATIVE ISTRUZIONI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale in data 30/01/2020, n. 20 I.D., è stata approvata la Struttura Organizzativa dell'Ente, modificata con Delibera di Giunta del 22/10/2020 n. 156 I.D.;
- con atto del Sindaco P.G. 52529 del 26/02/2021, fra l'altro, è stato conferito al sottoscritto dott. Maurizio Battini l'incarico ad interim della responsabilità di direzione del Servizio "Servizi Culturali";
- con atto del Sindaco del 26 febbraio 2021 è stato designato, in relazione alla durata dell'incarico, il dott. Maurizio Battini, Coordinatore del trattamento dei dati personali per le funzioni dirigenziali, ad interim, afferenti al Servizio "Servizi Culturali".

Premesso inoltre che:

- a seguito della dichiarazione del 30 Gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con cui si valutava l'epidemia da COVID-19 come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 e successive modifiche apportava notevoli restrizioni in merito al distanziamento sociale, al fine di contenere l'emergenza sanitaria in corso, giungendo anche alla chiusura al pubblico delle sedi museali durante i periodi di maggiore diffusione del virus;

- l'art. 9 del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 introduce la definizione di "Certificazioni verdi Covid 19", vale a dire le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

- il D.P.C.M. del 17 giugno 2021 recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, prevede: · la generazione di certificazioni verdi COVID-19 ad opera della piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale - DGC); · la verifica dell'autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code).

Dato atto che:

- il suddetto D.P.C.M. del 17 giugno 2021 prevede all'art. 13:

- la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nel medesimo decreto consentendo unicamente il controllo dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni determinanti la relativa emissione;
- alla verifica della certificazione sono deputati tra gli altri "il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati";
- l'incarico formale ai soggetti delegati recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica;

- il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 prevede:

- la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- a far data dal 6 agosto 2021 l'accesso tra gli altri, ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
- l'individuazione tramite successivo D.P.C.M. delle specifiche tecniche per trattare le certificazioni mediche di esenzione al fine di consentirne la verifica digitale, nelle more di tale decreto possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 13, co.3 e co.4 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 è necessario individuare tra il personale assegnato all'UOC Gestione Biblioteche, i dipendenti incaricati della verifica delle certificazioni verdi COVID-19, intesa come verifica dell'autenticità e della validità del certificato, nonché della verifica dell'identità dell'intestatario della certificazione;
- viene quindi individuato il personale addetto ai servizi bibliotecari e culturali e altre funzioni di coordinamento, quale delegato alle funzioni di verifica delle certificazioni verdi Covid 19, così come da elenco allegato al presente atto (Allegato A);
- con DD n. 136 del 18/02/2019 veniva rinnovato al R.T.I. AR/S Archeosistemi Società Cooperativa l'affidamento del servizio di "Gestione servizi al pubblico e gestione del patrimonio librario della Biblioteca Panizzi e decentrate" e successive integrazioni per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2022, successivamente prorogato con slittamento temporale, a causa dell'emergenza Covid-19, al 12/08/2022 con Determinazione Dirigenziale RUD 857 del 06/10/2020;
- conseguentemente, in virtù del contratto REP 55922 del 05/07/2019, il R.T.I. AR/S Archeosistemi Società Cooperativa, quale affidatario dei servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario presso Biblioteca Panizzi e Decentrate, è chiamato a svolgere attività di verifica mediante i propri dipendenti incaricati, individuati nell'elenco allegato al presente atto (Allegato B);

- è necessario individuare le istruzioni di esercizio della suddetta attività di verifica, come di seguito specificato:

1. la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile prevista dalla normativa, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
2. è ammesso il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate negli Stati membri dell'Unione Europea;
3. è ammesso il riconoscimento delle certificazioni rilasciate in uno Stato terzo, a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;
4. i delegati sono autorizzati a richiedere l'esibizione del documento di identità del titolare della certificazione al solo fine di verifica dell'identità personale;
5. l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma;
6. la certificazione verde COVID-19 non è richiesta per le persone escluse per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) oppure sulla base di idonea certificazione medica di esenzione, visto il D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

Rilevato inoltre che:

- la Circolare Ministero dell'Interno N. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 recante *"Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19"*, ha precisato, fra l'altro, quanto segue:

- la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima;
- tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
- la verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi,
- nelle suindicate fattispecie, l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorchè il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 13 del citato DPCM.

Visti:

- l'art. 107 del T.U. D Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- l'art. 4 del D Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- gli artt. 58 e 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

per le motivazione espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1) di nominare quali delegati alla verifica delle certificazioni verdi Covid 19, ai sensi dell'art.13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021, i dipendenti addetti ai servizi bibliotecari e culturali e ad altre funzioni di coordinamento della Biblioteca Panizzi e Decentrate, così come da elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale **(Allegato A)**;

2) di dare atto che AR/S Archeosistemi Società Cooperativa, quale affidatario dei servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario presso Biblioteca Panizzi e Decentrate a seguito della sottoscrizione del contratto REP 55922 del 05/07/2019, ha provveduto ad informare e delegare per le modalità di verifica del Green Pass, i propri dipendenti di cui all'elenco allegato parte integrante al presente provvedimento **(Allegato B)**, e ne ha dato comunicazione a questo Ente;

3) di dare atto che la presente determinazione recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, viene comunicata ai soggetti interessati per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**Il Dirigente ad interim
del Servizio Servizi Culturali
dott. Maurizio Battini**